



**Area Sviluppo Economico e Turismo
Servizio Mercati**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 18/04/2024

Concessione n. 11131 del 18/04/2024

Oggetto: Occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante panchetto mobile di mq. 10,00 (5,00x2,00) in Piazza Dante di fronte lato destro civ. nr. 24 davanti pianta "il banano", per i giorni 20-21-25-26-27-28-29-30 aprile e 1 maggio 2024.

IL DIRIGENTE

Letta l'istanza n. 258876 del 19/03/2024, a firma della Sig.ra OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente alla OMISSIS, titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia B n. 164 rilasciata dal Comune di S. Antimo in data 11/02/2002, per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico indicata in oggetto;

Letta la relazione istruttoria a firma del Responsabile del procedimento ex Legge 241/90 contenente, tra l'altro, la relativa dichiarazione della non esistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale così come sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 del 11/02/2016, e dalla quale risultano sussistere i requisiti di legge per il rilascio del presente titolo ed in particolare:

- i requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- i requisiti morali ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 59/2010;
- i requisiti di conformità dell'occupazione richiesta al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, come da parere favorevole espresso dal competente Servizio Autonomo di Polizia Locale pervenuto il 25/03/2024 P.G. 276497;

Letto il parere favorevole dell' Assessorato del 10/04/2024 P.G. 330214;

Sentito la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per il Comune di Napoli che nulla osta al rilascio dell'occupazione, parere positivo pervenuto tramite pec il 15/04/2024 n. 343411;

Letto il D.lgs. 114/1998;

Letta la L. 689/1981;

Letto il D.lgs. 59/2010;

Letta la Legge Regione Campania n. 7 del 21/04/2020 pubblicata sul B.U.R.C. n. 91 del 27/04/2020;

Letto il D.lgs. 33/2013 e Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 11/03/2024 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024/2026;

Letto il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato con D.C.C. n. 2 del 02/03/2017 nonché D.C.C. n. 7 del 29/03/2018 e D.C.C. n.12 del 29/03/2019;

Letta la Delibera C.C. N° 8 del 28/07/2021 e successive modifiche Delibera di Consiglio n. 16 del 30/05/2022 e n. 34 del 30/05/2023;

Letta il D. Lgs. n. 97/2016 che ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024-2026, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;

Rilevato che il canone determinato in base alle vigenti tariffe previste dal suindicato Regolamento ed opportunamente comunicato al concessionario è pari ad € 1.209,00;

Verificato l'avvenuto pagamento dell'importo di € 1.209,00, relativo alla concessione di suolo pubblico in questione, effettuato dal concessionario tramite bollettino postale vcyl nr. 168 del 17/04/2024;

CONCEDE

Alla sig.ra **OMISSIS**, nata a OMISSIS il OMISSIS, e d ivi residente alla OMISSIS, C. F. OMISSIS occupazione temporanea di suolo pubblico, mediante panchetto mobile di mq. 10,00 (5,00x2,00) in Piazza Dante di fronte lato destro civ. nr. 24 davanti pianta "il banano", con apertura verso l'interno del marciapiede, a condizione che l'occupazione non interferisca con gli scivoli pedonali e non occulti la segnaletica verticale presente in loco, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relativo alla vendita dei prodotti del settore alimentare.

La presente concessione ha validità esclusivamente per i giorni **20-21-25-26-27-28-29-30 aprile e 1 maggio 2024**.

1. La concessione è accordata:
 - ✓ senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - ✓ con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
 - ✓ con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di imporre nuove condizioni, modifiche, sospensioni o revoca della concessione rilasciata senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
 - ✓ con la facoltà da parte del Servizio Comunale di vietare, limitare o dettare specifiche prescrizioni circa l'uso di banchi, attrezzature e materiali che risultino in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata la concessione;
2. Il concessionario ha l'obbligo di non creare situazioni d'intralcio o di pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ai sensi dell'art. 7 c.13 del Regolamento sul canone unico patrimoniale.
3. Il concessionario è tenuto a rispettare la superficie concessa e nel caso di occupazione eccedente, considerata abusiva, si procederà alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 48 comma 4 del vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
5. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
6. Nel caso che il concessionario ponga termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione, il canone già versato non verrà restituito e, in presenza di versamento dilazionato, il recesso non esclude l'obbligo del pagamento dell'intero canone come determinato nel presente atto.
7. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'art. 43.
8. Il pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione del canone imposto per la concessione e comporta l'irrogazione di penale in caso di parziale pagamento.
9. Il concessionario, sottoscrivendo l'atto di concessione, si impegna, nel caso di errore di calcolo del canone dovuto, a versare a conguaglio l'importo (senza sanzioni e/o interessi) che verrà richiesto dal Servizio tributario competente:
10. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.
11. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.
12. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in particolare l'interessato è tenuto:
 - a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone;
 - b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e) a evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;
- f) a evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- g) a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

13. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- per mancato pagamento del canone o di una sua rata.
- per uso diverso del posteggio rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per irregolarità o mancato pagamento di tributi comunali – Programma 100;
- in caso di revoca dell'autorizzazione per i motivi di cui all'art. 29 del D.Lgs. 114/1998;
- qualora la Banca Dati Nazionale Antimafia rilevi la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- qualora l'Ufficio del Casellario Giudiziale c/o la Procura della Repubblica di Napoli rilevi la sussistenza di motivi ostativi all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 59/2010.

Copia del presente atto, unitamente all'attestazione del pagamento, viene trasmesso al Servizio Gestione Canoni e altri Tributi ai sensi dell'art. 7 comma 10 del richiamato Regolamento sul canone unico. Inoltre, copia della stessa verrà trasmessa al Servizio Gestione IMU e TARI e alla U.O. Polizia Locale di competenza territoriale.

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis comma 1 D.lgs. 267/2000 e art. 13 comma 1 lett. b) e dell'art. 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

Dichiara, altresì, che il presente documento contiene dati personali tratti in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/ 679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Claudia Motta

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Greco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.

**Via Guantai Nuovi, 30 – 80133 Napoli-Italia IV piano - tel. 081/7953341 - fax 081/7953333 –
email: mercati@comune.napoli.it -- www.comune.napoli.it**